



Causa e data	Parti in causa	Sezione CGUE	Tipo di procedimento	Stato membro di provenienza	Grado di giudizio nazionale	Conclusioni Avvocato generale	Note	Principi richiamati dalla Corte	Oggetto
C-803/18, data per esteso, ECLI	TN contro WWK Lebensversicherung auf Gegenseitigkeit	VIII	Rinvio pregiudiziale	Austria	Ultima istanza	-	Ordinanza	Equivalenza ed effettività	Direttive 2002/83/CE e 2009/138/CE - Diritto di rinuncia - Recupero delle somme versate alla compagnia di assicurazione di una tassa sui premi assicurativi - Termini

Classificazione

Diritto secondario - Attuazione legislativa del diritto europeo - Imposte indirette

Questione pregiudiziale

Se l'articolo 35, paragrafo 1, della direttiva 2002/83, in combinato disposto con l'articolo 36, paragrafo 1, di tale direttiva, e l'articolo 185, paragrafo 1, della direttiva 2009/138, in combinato disposto con l'articolo 186, paragrafo 1, direttiva citata, devono essere interpretati nel senso che ostano ad una normativa nazionale in base alla quale, in caso di recesso del contraente dal contratto da un'assicurazione, l'imposta sui premi assicurativi incassata dalla compagnia di assicurazione, da essa versata allo Stato ed esclusa dalle somme da rimborsare all'assicurato, deve essere oggetto di apposita istanza di restituzione alle autorità fiscali o, se del caso, di una richiesta di risarcimento danni alla società di assicurazione.

Dispositivo

L'articolo 35, paragrafo 1, della direttiva 2002/83, in combinato disposto con l'articolo 36, paragrafo 1, di tale direttiva, e l'articolo 185, paragrafo 1, della direttiva 2009/138, in combinato disposto con l'articolo 186, paragrafo 1, direttiva citata, devono essere interpretati nel senso che non ostano ad una normativa nazionale in base alla quale, in caso di recesso di un contratto di assicurazione, l'imposta sui premi assicurativi dovuta dal contraente, riscossa dalla compagnia assicurativa e da essa versata, è esclusa dal rimborso in quanto il contraente deve chiederne la restituzione alle autorità fiscali o, ove applicabile, il risarcimento del danno alla società di assicurazione, a condizione che le modalità procedurali previste dalla normativa nazionale non siano tali da mettere in discussione l'efficacia del diritto di recesso, circostanza che spetta al giudice del rinvio verificare.

Nota redazionale

La Corte Suprema austriaca ha chiesto ai giudici di Lussemburgo se l'articolo 35, paragrafo 1, della direttiva 2002/83, in combinato disposto con l'articolo 36, paragrafo 1, di tale direttiva, e l'articolo 185, paragrafo 1, della direttiva 2009/138, in combinato disposto con l'articolo 186, paragrafo 1, direttiva citata, devono essere interpretati nel senso che ostano ad una normativa nazionale in base alla quale, in caso di recesso del contraente dal contratto di assicurazione stipulato, l'imposta sui premi assicurativi incassata dalla compagnia di assicurazione, da essa versata allo Stato ed esclusa dalle somme da rimborsare all'assicurato, deve essere oggetto di apposita istanza di restituzione alle autorità fiscali o, se del caso, di una richiesta di risarcimento danni alla compagnia di assicurazione.

La TN stipulava un contratto di assicurazione vecchiaia con la compagnia assicurativa WWK, salvo recedere poco più di un anno dopo.

Con sentenza del 22 dicembre 2017, il Tribunale regionale di Korneuburg accoglieva parzialmente la richiesta di rimborso della TN, obbligando la WWK alla restituzione dei premi assicurativi netti corrisposti, respingendo la richiesta di rimborso dell'imposta sulle assicurazioni giacché detta imposta non era parte integrante dei servizi assicurativi offerti dalla compagnia.

La TN proponeva, con scarso successo, ricorso dinanzi al Tribunale regionale superiore di Vienna. La TN adiva la Corte Suprema la quale precisava come, ai sensi del diritto austriaco, la rinuncia ad un contratto comporti la sua risoluzione con obbligo di ripristinare la situazione ex ante. Tuttavia, in caso di recesso di un contratto di assicurazione, l'assicurato può ottenere solo il rimborso delle somme versate a titolo di premio, dovendo invece chiedere la restituzione dell'imposta alle autorità fiscali o, se del caso, avanzare istanza di risarcimento danni alla compagnia di assicurazione.

Il Corte austriaca dubitava della conformità della normativa domestica ai principi di equivalenza ed effettività. Sospendeva, quindi, il procedimento e rimetteva gli atti alla Corte di giustizia.

I giudici di Lussemburgo precisano come gli effetti giuridici che il diritto applicabile al contratto di assicurazione collega all'esercizio del diritto di recesso debbano essere tali da non dissuadere il contraente dal suo esercizio. Secondo la Corte europea, spetta al giudice del rinvio verificare se l'applicazione delle norme nazionali relative alle procedure per l'esercizio di siffatto diritto possa mettere in discussione l'efficacia di quest'ultimo. In altri termini, adottando le proprie normative, gli Stati membri sono tenuti a garantire che sia assicurato l'effetto utile delle direttive 2002/83 e 2009/138.

Muovendo dal presupposto che l'imposta sulle assicurazioni non costituisce il corrispettivo di un servizio offerto dalla compagnia assicurativa al suo assicurato, la Corte afferma che gli articoli oggetto di questione pregiudiziale devono essere interpretati nel senso che non ostano ad una normativa nazionale in base alla quale, in caso di recesso di un contratto di assicurazione, l'imposta sui premi assicurativi dovuta dal contraente, riscossa dalla compagnia e da essa versata, è esclusa dal rimborso in quanto il contraente deve chiederne la restituzione alle autorità fiscali o, ove applicabile, il risarcimento del danno alla società di assicurazione, a condizione che le modalità procedurali previste dalla normativa domestica non siano tali da mettere in discussione l'efficacia del diritto di recesso, circostanza che spetta al giudice del rinvio verificare.